

Allegato "A" all'atto n. 39644/18105 rep.

STATUTO

Art.1

Costituzione

E' costituita a tempo indeterminato una Fondazione di partecipazione sotto la denominazione

"Fondazione Casa Amica"

con sede in Bergamo.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Art.2

Continuità

La Fondazione prosegue, senza soluzioni di continuità, l'opera svolta dall'Associazione Casa Amica, costituita il 15 luglio 1993 e dotata di personalità giuridica con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n.47.239 del 14 gennaio 1994.

Art.3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale nazionale italiano ed in particolare nella provincia di Bergamo.

La Fondazione si propone di svolgere attività di solidarietà sociale e beneficenza ed in particolare:

- realizzare le condizioni favorevoli all'accesso alla casa per quella parte di popolazione che, prioritariamente nel territorio della Provincia di Bergamo, si trova in condizioni di svantaggio sociale e/o economico, in particolare attraverso lo sviluppo di iniziative immobiliari socialmente orientate;
- definire le forme di sostegno economico diretto per le situazioni di disagio all'accesso all'abitazione di maggior criticità;
- promuovere nuove competenze all'interno delle istituzioni territoriali pubbliche e private orientate allo sviluppo delle comunità locali con riferimento al tema abitativo;
- realizzare alloggi da cedere in locazione a canoni calmierati e accessibili;
- attivare servizi integrati a sostegno dell'abitare a supporto degli Enti pubblici territoriali e delle organizzazioni del privato sociale.

Art.4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a

lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività proprie degli Enti pubblici territoriali in materia dell'abitare, dell'integrazione e della promozione umana;

d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della autonomia abitativa; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o cooperative nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'edilizia, e della locazione di immobili aventi destinazione commerciale e o produttiva.

Art.5

Vigilanza

L'Autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art.6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Alla data di trasformazione il patrimonio della Fondazione ammonta ad Euro 4.790.000,00, come da perizia redatta dalla signora rag. Benedetta Stabilini in data 15 aprile 2009 ed as-

severata avanti il Tribunale di Bergamo in data 15 aprile 2009 n.1790 Cron.

Art.7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.9

Partecipanti Aderenti (o Aderenti)

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla so-

pravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Generale.

Hanno facoltà di presentare domanda al Consiglio di Amministrazione per divenire Aderenti i volontari che supportano con il loro lavoro gratuito l'attività della Fondazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o nel quale l'attività di volontariato è stata effettivamente svolta.

Art.10

Partecipanti Sostenitori Benemeriti (o Sostenitori Benemeriti)

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori Benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio Generale potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art.11

Prerogative dei Partecipanti

La qualifica di Aderente e Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli 17 e 22.

Art.12

Fondatori

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione dell'Associazione "Casa Amica" e dell'impegno a sostegno delle diverse iniziative nel tempo sviluppate, oltre che per l'intervento all'atto costitutivo della Fondazione stessa, con una dotazione pari a Euro 100.000,00 per le Persone giuridiche e gli Enti collettivi e con una dotazione pari a Euro 50.000,00 per le persone fisiche, i seguenti soggetti:

- Provincia di Bergamo;
- Comune di Bergamo;
- Diocesi di Bergamo;
- Confindustria Bergamo;
- Fondazione Banca Popolare di Bergamo;
- Comune di Osio Sotto;
- ANCE Bergamo
- Fondazione MIA
- NORDSUD ONLUS.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, le perso-

ne fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale stesso ai sensi dell'art.17 del presente Statuto.

Art.13

Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo di dotazione od al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio Generale.

I Partecipanti Istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono, se istituito, il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del successivo art.23.

Art.14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Direttore,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- l'Assemblea di Partecipazione,
- l'Organo di Sorveglianza, se istituito.

L'attività svolta dai componenti degli Organi della Fondazione, ad esclusione del collegio dei Revisori dei conti e del direttore, non possono mai essere remunerati.

Art.15

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio Generale è composto da tutti i Fondatori e hanno facoltà di entrare a farne parte i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 12.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17.2;
- stabilire i criteri ed i requisiti perchè i soggetti di cui agli articoli 9, 10, e 12 possano divenire Aderenti, Sostenitori e Fondatori;
- procedere alla nomina dei Fondatori;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il pro-

gramma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Art.16

Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con e-mail o con Fax da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, è data facoltà ai partecipanti diversi dalle persone fisiche di conferire delega, rilasciata dal legale rappresentante, ad altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore.

Art.17

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto sino a nove membri, di cui un terzo eletti dall'Assemblea degli Aderenti e Sostenitori, fra cui uno in rappresentanza degli Aderenti volontari (se tale figure sono presenti nella Fondazione) ed i

restanti eletti dal Consiglio Generale, che può sceglierli tra tutte le categorie di partecipanti e anche tra persone fisiche che non partecipano alla Fondazione.

Il Consiglio Generale, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può nominare fino ad altri tre membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di dodici membri.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare gli Aderenti e Sostenitori, di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Direttore, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- proporre al Consiglio Generale la nomina dei Partecipanti Fondatori di cui al precedente art.12;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri od ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Gli amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art.18

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvol-

ta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, e-mail o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, e-mail o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere oltre all'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art.19

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.20

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso, la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;

- coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzio-

nale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art.21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Sino a che il patrimonio di dotazione della Fondazione è inferiore ad Euro 10 milioni, in luogo del Collegio, il Consiglio Generale, può nominare un unico revisore con le medesime attribuzioni e poteri.

Al Collegio viene riconosciuta una retribuzione annuale determinata dal Consiglio Generale in sede di nomina.

Art.22

Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti e dai Sostenitori Benemeriti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno in rappresentanza degli Aderenti volontari se tale tipologia di Aderenti è presente in Fondazione, uno in rappresentanza dei Sostenitori Benemeriti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti o osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti che ne faccia-

no richiesta.

Art.23

Organo di Sorveglianza

Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio Generale, viene istituito l'Organo di Sorveglianza.

Esso è costituito dai rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali Fondatori, Aderenti e Partecipanti ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Direttore. Decorsi otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto od al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per il funzionamento dell'Organo di Sorveglianza, il medesimo determinerà le modalità al proprio interno.

L'Organo di sorveglianza può altresì:

- studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica d'investimento in immobili residenziali della Fondazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

Art.24

Recesso

Ogni categoria di partecipanti ha il diritto di recedere dalla Fondazione con un preavviso di sei mesi.

Il partecipante, ad eccezione dei Fondatori, inadempiente con il versamento dei contributi di gestione per due esercizi continuativi decade senza necessità di alcuno specifico adempimento da parte degli organi sociali, salvo l'obbligo di comunicazione da parte del Presidente.

I Partecipanti che recedono o che decadono non avranno diritto ad alcun rimborso dei versamenti a favore della Fondazione

nel tempo da loro eseguiti a qualsiasi titolo.

Art.25

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Bergamo.

Art.26

Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione della Fondazione possono essere proposte dal Consiglio d'Amministrazione o da un decimo degli aderenti e sono approvate con le presenze e le maggioranze previste dal precedente art. 16.

In caso di scioglimento, il Consiglio Generale delibera anche sulla destinazione del patrimonio.

Art.27

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Monzani Massimo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)